

N. 46773/2018 R.G.



TRIBUNALE DI MILANO

*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea*

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle
persone dei magistrati:

dott.	Pietro Caccialanza	Presidente
dott.	Olindo Canali	Giudice
dott. ssa	Elena Masetti Zannini	Giudice est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D.Lgs. 25/2008 e 737 ss. c.p.c. iscritto al
n. **46773/2018 R.G.** e promosso

da

..... nata a Janiuay, nella provincia di Iloilo (Filippine) il,
elettivamente domiciliata in Torino, via Santa Teresa n. 3 presso lo studio dell'Avv.
Sabina D'Alessandro che la rappresenta e difende per delega in atti

ricorrente

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA
PREFETTURA U.T.G. DI MILANO**

resistente

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

IN FATTO

Con ricorso ex artt. 35 e segg. D.Lgs. 25/2008 depositato il 10.10.2018, notificato
unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice al Ministero
dell'Interno (presso la competente Commissione Territoriale) e comunicato al
Pubblico Ministero in sede, la sig.ra ha adito il Tribunale di Milano -
sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell'Unione Europea - proponendo opposizione avverso il
provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla

competente Commissione Territoriale di Milano il 30.04.2018 e notificato il 10.09.2018.

Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dall'art. 35 bis comma 2 del D.Lgs. 25/2008.

L'amministrazione statale convenuta non ha ritenuto di depositare la propria nota difensiva, mentre la Commissione Territoriale ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa (art. 35 bis commi 7 e 8 D.Lgs. 25/2008).

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con decreto del 15.03.2019, in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17717/2018, è stata fissata udienza ex art. 35 bis comma 11 del D.Lgs. 25/2008, con espressa indicazione della necessità di ripetere l'audizione e di svolgere ulteriori incombenzi istruttori, anche al fine di consentire alla ricorrente di superare i rilievi posti dalla Commissione a fondamento del provvedimento impugnato.

All'udienza del 01.04.2019 è comparsa la ricorrente personalmente unitamente al difensore, con il supporto di un'interprete di lingua inglese. Nessuno è comparso per la parte resistente.

La causa è stata discussa nella Camera di Consiglio in data 15.07.2020.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La signora, munita di passaporto e visto Schengen (valido dal 20.09.2014 al 4.10.2014), faceva ingresso in Italia attraverso la frontiera Svizzera e formalizzava la propria domanda di protezione internazionale presso gli Uffici della Questura di Lodi in data 6.4.2016.

Sentita dalla Commissione territoriale di Milano, in data 26.4.2018, dichiarava di essere di nazionalità filippina, nata e cresciuta nelle Filippine a Janiway nella provincia di Iloilo, di essere di religione cristiano cattolica, coniugata e di avere un figlio,, nato il, rimasto nelle Filippine con il padre; di avere completato gli studi primari e secondari (elementari, medie e due anni di scuole professionali) e di aver lavorato per molti anni in qualità di domestica, sia nelle Filippine, sia all'estero.

Quanto al proprio nucleo familiare di origine, affermava di essere orfana di madre, deceduta nel 2012, e di avere due sorelle ed un fratello maggiori rimasti nelle Filippine, dei quali non aveva più alcuna notizia sin dai dissidi familiari iniziati a seguito del suo matrimonio con il sig., celebrato nell'anno 2002.

Quanto ai motivi che l'avevano indotta ad espatriare riferiva di aver lasciato le Filippine a causa delle minacce di morte del marito rivolte sia a lei sia al figlio, spesso aggravate dall'uso di armi. Narra, inoltre, di aver recentemente scoperto che nel 1999 il marito aveva già contratto matrimonio con un'altra donna e che nel 2002 (anno nel quale si erano sposata con lui) tale vincolo coniugale persisteva, pertanto, il marito era bigamo. Proprio questa scoperta l'aveva determinata a manifestare al coniuge la volontà di sciogliere il vincolo matrimoniale; tuttavia, sia la reazione del marito che si era rivelata profondamente violenta poiché costui

l'aveva minacciata di morte (cfr. Verbale Commissione Territoriale pag. 3 *“mi ricatta usando mio figlio mi dice che se io mi separo da lui lo uccide”*), sia l'elevato costo delle spese legali, le avevano impedito di divorziare.

Dichiarava, da ultimo, di avere difficoltà a mantenere i contatti con il figlio minore a causa delle continue minacce e vessazioni subite dal marito il quale le consentiva un contatto telefonico con il primo solo dopo aver ricevuto dalla stessa il denaro richiesto (cfr. Verbale Commissione Territoriale pag. 3: *“Domanda: è in contatto con suo figlio? Risposta: sì, non parlo subito con lui, prima devo mandare i soldi e poi parlo”*).

Richiesta di indicare i timori connessi ad un eventuale rimpatrio, dichiarava di temere sia per la propria vita, sia per quella del figlio (cfr. Verbale Commissione Territoriale pag. 5: *“non voglio rischiare la mia vita. Domanda: cosa potrebbe succedere? Risposta: sono sicura che mio marito mi uccide perché abbiamo un fucile a casa”* - pag. 6: *“chiedo aiuto e proteggere mio figlio da suo padre perché tutte le volte che parlo con lui mi manda le foto con la pistola vicino”*).

La Commissione Territoriale riteneva le dichiarazioni rese non credibili per i seguenti motivi:

– *“non plausibile la rilevanza della questione del doppio matrimonio considerato che la richiedente ha prodotto due certificati pubblici e che il suo matrimonio non poteva essere celebrato pubblicamente in costanza dell'altro matrimonio senza che producesse un impedimento all'unione o una denuncia per bigamia (si veda sul punto del reato: Article 349 of the Revised Penal Code <https://jlp-law.com/blog/effect-annulment-criminal-casebigamy/>);*

– *non coerente la narrazione relativa ai maltrattamenti per la generica descrizione, per la risposta stereotipata quando le viene richiesto qualche precisazione (“minaccia di uccidere mio figlio”), per la contraddizione non chiarita in quanto prima il marito la minaccia perché non vuole che torni da lui e poi la minaccia perché non vuole che si separi;*

– *emerge dal passaporto che ha lasciato in altri momenti le Filippine e ha omesso i dettagli rispetto agli spostamenti un documento degli Emirati Arabi relativo alla residenza dal luglio 2012 fino al marzo 2015.”*

Inoltre, l'autorità amministrativa non rilevava la presenza di elementi sufficienti a provare la sussistenza di un rischio effettivo di *“grave danno”* nel senso indicato dall'art.14 D.Lgs. del 251/2007. Infine, stante l'assenza di gravi vulnerabilità, veniva rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 5 comma 6 TUI.

A seguito dell'impugnazione, il Giudice riteneva opportuno procedere a **nuova audizione** dell'interessata, per consentirle di superare alcune contraddizioni e inconsistenze rilevabili dal verbale redatto avanti alla Commissione Territoriale, in ossequio al principio di cooperazione e in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione causa C.560/2014 sentenza resa il 9 febbraio 2017¹ in merito al diritto di essere sentiti nel corso del procedimento di protezione internazionale.

¹ Corte di Giustizia, Terza Sezione causa C.560/2014 sentenza resa il 9 febbraio 2017¹.: *“deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanze specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda”*.

All'udienza del 1.04.2019 la ricorrente precisava alcuni aspetti relativi alla relazione coniugale e all'indole violenta del marito:

"D: Veniamo alla storia che ha raccontato alla Commissione. Lei ha mai denunciato suo marito alla polizia?"

R: no, mai.

D: i suoi familiari l'hanno mai aiutata e supportata?"

R: no, mi hanno accusato di essere la causa di ciò che succedeva.

D: quando è nato suo figlio?"

R: a settembre 2005.

D. con chi è suo figlio adesso?"

R: è con mio marito.

D: quando ha visto suo figlio per l'ultima volta?"

R: nel 2014, nelle Filippine.

D: si è sposata nel 2002 ed ha lasciato suo marito nel 2012 giusto?"

R: sì, è corretto, me ne sono andata di casa.

[...]

D: chi le ha mandato queste fotografie?"

R: me le ha mandate mio marito.

D: come gliele ha mandate? E quando?"

R: non ricordo quando me le ha mandate, le ha mandate sul mio telefono via messenger. Le ha mandate per minacciarmi

L'ultima foto che ritrae mio marito con la pistola è una foto dello screen shot.

Stavo facendo una videochiamata con mio figlio, non ricordo quando, ho chiamato mio figlio sul telefono di mio marito, non vedevo mio figlio nel video, ma ad un certo punto ho visto mio marito puntare la pistola, sono certa che la stesse puntando a me anche se avevo rimosso la possibilità di vedere il mio volto nella videochiamata.

D: ha chiesto a suo marito perché stesse puntando la pistola?"

R: gli ho sempre detto di non usare le armi davanti a mio figlio ma non mi ha mai ascoltato.

D: come mai suo marito ha queste armi?"

R: non lo so.

D: E' un poliziotto?"

R: no.

D: ha sempre avuto armi?"

R: mi ha sempre minacciato con le armi perché volevo separarmi.

D: quando ha iniziato a minacciarli.

R: ha iniziato a minacciarmi quando ho scoperto che aveva sposato la prima moglie, io non lo sapevo. Da allora abbiamo iniziato a litigare

D: cosa diceva per minacciarla?"

R: mi minacciava di mandargli i soldi che guadagnavo.

D: suo marito la minaccia ancora oggi?"

R: Sì, per mezzo telefonico

D: Manda soldi a suo figlio?"

R: sì.

D: come manda i soldi?"

R: tramite un mio amico che vive a Torino e che utilizza i suoi dati anagrafici perché io non avendo documenti non posso inviare il denaro. Il mio denaro viene poi inviato a io marito.

D: sente suo figlio?"

R: qualche volta, non sempre, questa settimana gli ho parlato due giorni fa, chiamo sul cellulare di mio marito, ho chiamato perché mi ha chiesto soldi.

D: vuole aggiungere altro?

R: vorrei mi aiutaste anche per portare qui mio figlio per aiutarlo come madre, so che sarebbe salvo con me, non voglio che mio figlio soffra per questo problema che abbiamo, per poter essere poi liberi di vivere. Voglio ringraziare per l'opportunità che mi date". (cfr. pag. 2 verbale di udienza)

Quanto ai certificati di matrimonio prodotti, la ricorrente affermava di averli ricevuti tramite un avvocato quando già era arrivata in Italia:

"D: chi le ha dato questi documenti?

R: nel mio Paese c'è un avvocato, mi ha mandato i documenti.

D: quando ha contattato questo avvocato?

R: quando sono arrivata qui in Italia.

D: l'ha contattato da sola?

R: mi ha aiutato il padrino di battesimo di mio figlio. Non è un mio parente. Penso che l'avvocato sia un amico del padrino di mio figlio" (pag. 2 verbale di udienza).

Da ultimo, la ricorrente riferiva con precisione in merito ai numerosi viaggi effettuati all'estero per motivi di lavoro.

"D: dove è andata?

R: sono andata a Dubai per guadagnare denaro per mio figlio.

D: è rimasta a Dubai tutto il tempo?

R: si sono rimasta lì, sono andata in America per un viaggio di lavoro.

D: che lavoro faceva?

R: lavoravo come domestica".

[...]

R: io ero a Dubai già nel 2008-2014, ero ancora sposata.

Dal 2002 al 2005 ero in Taiwan. Dal gennaio 2006 al 2008 ero a Singapore. Mi spostavo perché non volevo stare nelle Filippine, dovevo cercare denaro per mantenere mio figlio.

D: stava lontana per lunghi periodi?

R: In Taiwan sono rimasta via da casa per tre anni 2002-2005. Nel 2005 ero incinta di mio figlio, a settembre è nato mio figlio, quando aveva solo 5 mesi ho lasciato il mio Paese" (pag. 2 verbale di udienza).

2. L'odierna ricorrente pone, dunque, a fondamento della domanda di protezione il timore di ritorsioni e violenze da parte del marito sia nei propri confronti che nei confronti del figlio ancora minorenne.

2.1. Giova sin d'ora delineare il quadro normativo ed interpretativo di riferimento. Ed invero, trattandosi di domanda di protezione internazionale per **motivi di violenza di genere**, è opportuno svolgere l'analisi del caso specifico tenendo in considerazione le seguenti fonti: 1) le Linee guida dell'UNHCR n. 9 (*Linee Guida in materia di protezione internazionale n. 9, Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere nell'ambito dell'articolo 1° (2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*); 2) la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le

² https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Linee_guida_SOGI_ITA2012.final_.pdf. Queste Linee guida integrano le linee guida dell'UNHCR n. 1 (*Linee Guida sulla Protezione Internazionale n. 1, La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, 2002*), consultabili in italiano all'indirizzo <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5513ca474>.

donne (*CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979*)³; 3) la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica⁴.

L'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha fornito una definizione inclusiva in virtù della quale *“la **violenza basata sul genere** è quella violenza diretta contro una persona sulla base del suo genere o sesso. Essa comprende azioni che infliggono danno o sofferenza fisici, mentali o sessuali, minacce di tali atti, coercizione e altre forme di privazione della libertà...”*⁵.

Così definita, la violenza comprende, dunque, sia abusi fisici, sessuali e psicologici all'interno del nucleo familiare, o all'interno della comunità nel suo complesso, ovvero perpetrati e giustificati da parte dello Stato e delle istituzioni, sia il traffico delle donne, delle ragazze e la prostituzione forzata, il mancato accesso a risorse economiche o mezzi di sussistenza, opportunità, istruzione, salute o altri servizi sociali.

Giova ricordare che, come noto, la definizione di rifugiato di cui agli artt. 1 A (2) della Convenzione di Ginevra del 1951 e 2 comma 1 lett e) D.Lgs 251/2007⁶ non prevede l'appartenenza di genere tra le cause di persecuzione.

Una prima integrazione interpretativa della disciplina sull'asilo in relazione al genere è stata, dunque, fornita dalle citate Linee guida dell'UNHCR sulla *persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1° (2) della Convenzione del 1951*: tale guida interpretativa evidenzia la necessità di interpretare la disciplina dell'asilo in un'ottica di genere, ovvero di una categoria socialmente costruita e, dunque, non sovrapponibile alla differenza sessuale e biologica “uomo-donna”.

Al riguardo va precisato che le donne e le persone LGBTI possono essere considerate, in determinate condizioni, come *“un particolare gruppo sociale”* che può essere oggetto di persecuzioni ai sensi dell'art. 1 A (2) della Convenzione di Ginevra⁷. Le citate Linee guida interpretano tutte le situazioni giuridiche la cui protezione è disciplinata dalla Convenzione di Ginevra in una prospettiva di genere; tale contesto impone, pertanto, di esaminare anche gli altri motivi di persecuzione (diversi dalla violenza) prestando particolare attenzione alla condizione femminile.

Negli ultimi anni il quadro normativo europeo è stato arricchito dalla *“Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica”*,

³ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979 <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx>

⁴ Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence Istanbul, 11.V.2011 <https://rm.coe.int/168008482e>

⁵ Definizione estensiva di violenza sessuale e di genere utilizzata dall'UNHCR e dai suoi partner operativi [Basata sugli articoli 1 e 2 della Dichiarazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne (1993) e sulla Raccomandazione 19, par. (§) 6 dell'11ma sessione della Commissione CEDAW] in UNCHR, *Violenza sessuale e di genere nei confronti dei rifugiati, rimpatriati e sfollati interni. Linee guida per la prevenzione e la risposta*, Maggio 2003

⁶ *Rifugiato: “cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10”.*

⁷ Si vedano a tal proposito le Linee guida UNHCR UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Guidelines on International Protection No. 2: “Membership of a Particular Social Group”* Within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, 7 May 2002, HCR/GIP/02/02, available at: <https://www.refworld.org/docid/3d36f23f4.html>

anticipata da un articolato piano d'azione del Consiglio d'Europa, stipulata a Istanbul nel 2011, e ratificata dall'Italia con la legge 77/2013⁸.

Ai sensi della Convenzione di Istanbul, la violenza contro le donne e le discriminazioni fondate sul genere sono violazioni dei diritti fondamentali nei confronti di tutte le donne senza alcuna distinzione.

In particolare, per “*violenza contro le donne*” si intendono “*tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata*” (Convenzione di Istanbul Art. 3).

Un capitolo specifico della Convenzione di Istanbul è dedicato a donne migranti e richiedenti asilo quali persone particolarmente esposte alla violenza di genere.

La Convenzione, in particolare:

- fornisce agli Stati aderenti indicazioni precise per prevenire e perseguire le diverse forme di violenza di genere;
- riconosce la violenza sessuale e di genere come una forma di persecuzione ai sensi della Convenzione di Ginevra;
- impone di prendere in considerazione tale violenza anche nelle forme complementari di protezione, quali la protezione sussidiaria;
- impone di interpretare tutte le norme della Convenzione in un'ottica di genere (art. 60 par 1 Conv. Istanbul).

In questo modo, principi e indicazioni già forniti dalle Linee guida UNHCR assumono un valore vincolante per quegli Stati, come l'Italia, che hanno ratificato la Convenzione, e così arricchendo il quadro normativo costituito dai principi stabiliti dal diritto europeo.

Si osserva, inoltre, che il quadro legislativo europeo, al pari della normativa italiana di riferimento, effettua espliciti riferimenti alle questioni di genere.

In particolare, per quanto rileva ai fini della presente decisione, il **genere** ed il **sesso** della/del richiedente sono chiaramente menzionati come elementi di cui è necessario tenere conto nella definizione di persecuzione per “*appartenenza a un particolare gruppo sociale*” (art. 10 Dir. 2011/95/UE, art. 8 comma 1 lett. d) D.lgs. 251/2007).

Né può trascurarsi quanto previsto dal D. L.vo n. 251/2007 ai sensi degli artt. 7 (che tra i motivi di persecuzione, annovera gli atti di violenza fisica o psichica), 19 comma 2 e 3 comma 3 lett c), che stabiliscono la necessità di tenere in considerazione la situazione individuale e le eventuali vulnerabilità quali, *inter alia*, lo stato di gravidanza o l'aver subito torture e violenze sessuali, fisiche o psichiche.

2.2. Così prospettata, la domanda di protezione internazionale presentata dalla sig.ra è astrattamente riconducibile alla definizione di *status* di rifugiato di cui agli artt. 1 A (2) della Convenzione di Ginevra del 1951 e 2 comma 1 lett e) D.lgs 251/2007 per appartenenza al gruppo sociale delle donne vittime di violenza di genere. La ricorrente, infatti, trovandosi fuori dal Paese di cui ha la nazionalità, ha espresso il timore per sé e per il figlio di continuare a subire violenze da parte del marito.

⁸ LEGGE 27 giugno 2013, n. 77. Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011. (13G00122)

Occorre, pertanto, svolgere una valutazione sulla credibilità delle dichiarazioni della ricorrente e sulla fondatezza del timore da lei espresso.

In ordine **ai criteri di valutazione della credibilità** l'art. 3 del D. Lgs 251/2007, conformemente alla Direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce che, nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione, si debbano principalmente, per quanto qui interessa, valutare:

- a) *tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione;*
- b) *le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;*
- c) *la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.*

La norma, inoltre, al comma 4 specifica che *“il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine”*.

Inoltre, in base al comma 5 del citato articolo 3, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che:

- a) *il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;*
- b) *tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;*
- c) *le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;*
- d) *egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;*
- e) *il richiedente sia in generale attendibile.*

Con specifico riferimento alla valutazione della credibilità, occorre altresì osservare che, come stabilito da costante giurisprudenza di legittimità, la sua valutazione in tema di riconoscimento della protezione internazionale *“non è il frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca”* (così Cass. civ., sez. VI, 14/11/2017, n. 26921; si tratta, del resto, di una metodologia prevista dalla stessa direttiva 2004/83 all'art. 4, come ricordato nelle sentenze della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014, causa C-148/13, ABC e del 22 novembre 2012, causa C-277/11, M. M.).

2.3. In applicazione dei menzionati criteri normativi ed alla luce delle citate pronunce della Suprema Corte, ritiene il Collegio che quanto narrato dalla ricorrente davanti alla Commissione Territoriale e meglio descritto e precisato in sede giudiziale **sia credibile**: le vicende narrate risultano sufficientemente dettagliate, internamente coerenti e connotate da un idoneo vissuto emotivo.

In particolare, dalla narrazione emerge con chiarezza come la sig.ra sia stata - e tutt'ora sia- vittima di violenza da parte del marito, il quale abusa della patria potestà strumentalizzando il figlio minore per mantenere il controllo sulla madre, così impedendole, in modo del tutto illegittimo attraverso tale pressione e violenza psicologica, di portare ad esecuzione il suo progetto di scioglimento del vincolo matrimoniale, e obbligandola al mantenimento dell'uomo mediante l'invio di denaro, così costringendola a lavorare per il mantenimento del nucleo familiare, peraltro lontana dal figlio.

Egli, inoltre, al fine di aumentare la pressione psicologica nei confronti della moglie e di assoggettarla al proprio disegno criminoso, utilizza armi che ostenta durante le chiamate che costei effettua con il figlio (come documentato dalle foto prodotte in allegato all'atto di impugnazione cfr. doc. n. 4).

Il quadro fattuale delineato evidenzia una palese situazione di sudditanza psicologica della ricorrente nei confronti del marito, tale da rendere molto difficile, se non impossibile, per costei porre fine, con le proprie forze, alla situazione di violenza domestica che si trova costretta a subire da molti anni.

La ricorrente, inoltre, ha riferito di non avere alcun riferimento familiare al quale chiedere aiuto e supporto nella gestione della difficile situazione, in quanto i suoi familiari hanno troncato ogni rapporto con lei da quando ha contratto matrimonio con il sig....., contro la loro volontà.

Venendo ora ad analizzare la credibilità della ricorrente con riferimento alla questione della bigamia, ritiene il Collegio di non condividere la motivazione della Commissione territoriale (che al riguardo ha ritenuto *“non plausibile la rilevanza della questione del doppio matrimonio considerato che la richiedente ha prodotto due certificati pubblici e che il suo matrimonio non poteva essere celebrato pubblicamente in costanza dell'altro matrimonio senza che producesse un impedimento all'unione o una denuncia per bigamia”*), per le seguenti ragioni.

E' pur vero che, come rilevato dalla Commissione territoriale e confermato dalle COI consultate⁹, la bigamia costituisce una fattispecie di reato nelle Filippine, tuttavia si ritiene non rilevante la circostanza della effettiva stipula del matrimonio della ricorrente: sentita sul punto, anche in sede giudiziale, ella ha sempre risposto in modo chiaro, non contraddittorio e del tutto plausibile, di non conoscere il motivo per il quale le autorità pubbliche abbiano acconsentito all'unione coniugale, nonostante la presenza di un motivo ostativo. A ciò si aggiunga che, del resto, la fattispecie della bigamia non richiede, quale fatto costitutivo, la conoscenza, da parte del nuovo coniuge, di un precedente vincolo coniugale.

Alla luce della credibilità complessiva delle dichiarazioni della ricorrente, ritiene il Collegio che, in merito a tale fatto sia possibile concedere il beneficio del dubbio ex art. 3 comma 5 del D.Lgs 251/2007 anche alla luce della documentazione prodotta (in particolare 2 certificati di matrimonio Cfr. All n. 2 e 3 del ricorso Certificato di

⁹ Article 349 of the Revised Penal Code <https://jlp-law.com/blog/effect-annulment-criminal-casebigamy/>

matrimonio Joenie P. Milliondaga/Joylen D. Legaspi del 30.5.2002 e Certificato di matrimonio Joenie P. Milliondaga/Ma. Richel Vicente del 30.12.1999) sulla cui genuinità non vi è motivo di dubitare.

In limine, preme rilevare che le vicende poste a base della domanda di protezione internazionale trovano preciso riscontro esterno nelle COI consultate e aggiornate (ai sensi dell'art. 35 bis comma 13 d. l.vo n. 25/2008) al momento della decisione¹⁰.

In particolare, le fonti confermano la diffusione del fenomeno della **violenza domestica** nelle Filippine dove, nonostante alcune condotte (quali, ad esempio, la violenza sessuale) siano sanzionate penalmente, gli abusi domestici sono frequenti ed altrettanto frequente l'impunità dei loro autori.

Secondo le fonti analizzate, inoltre, alcune donne vittime di violenza cercano una qualche forma di supporto, più o meno efficace a seconda delle specifiche situazioni, nell'ambito del contesto familiare. Nel caso in esame, tuttavia, anche questa tipologia di tutela è del tutto preclusa alla ricorrente, essendo del tutto inesistente una rete familiare di sostegno: come dalla stessa narrato, proprio i familiari hanno troncato con lei ogni rapporto a causa del suo matrimonio con il sig., contratto contro la loro volontà.

A ciò si aggiunga che dalle fonti consultate emerge un ulteriore tassello fortemente indiziario della totale assenza di protezione per le donne vittime di violenza domestica: ed invero, alcune realtà che lavorano a sostegno dei diritti delle donne nelle Filippine, hanno riferito al DFAT - Dipartimento di affari esteri australiano - che le donne che cercano protezione presso la famiglia allargata potrebbero essere addirittura stigmatizzate e maltrattate per aver lasciato il marito. E' emerso, inoltre, che le donne *single* con bambini, infatti, sono particolarmente stigmatizzate a causa di un tabù molto diffuso nel Paese relativo alla violenza familiare¹¹.

Per tali ragioni, molte situazioni di violenza domestica non vengono affatto denunciate alle autorità e, sebbene le stazioni di polizia siano dotate di appositi "sportelli" dedicati alla ricezione di denunce per violenza domestica, l'efficacia dell'intervento dell'autorità pubblica varia a seconda delle zone geografiche.

La misura dell'assenza di adeguata ed effettiva protezione da parte dello Stato può trarsi specificamente anche dalla legislazione in materia di separazione legale: ed invero nelle Filippine la legge non prevede l'istituto del divorzio, ma la sola separazione legale che può essere concessa soltanto in presenza di specifiche circostanze. Tra queste l'art. 55 del Family Code annovera la **violenza contro il partner o contro un figlio/a** (*"Repeated physical violence or grossly abusive*

¹⁰ IRB – Immigration and Refugee Board of Canada: Philippines: Domestic violence, recourse available to victims, including state protection, legislation and support services available to victims (2013-March 2015) [PHL105113.E], 7 April 2015

<https://www.ecoi.net/en/document/2021521.html>

Freedom House: Freedom in the World 2020 - Philippines, 4 March 2020

<https://www.ecoi.net/en/document/2025945.html>

USDOS – US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2018 - Philippines, 13 March 2019 - <https://www.ecoi.net/en/document/2004259.html> *"Domestic violence against women remained a serious and widespread problem. As of July the PNP reported 14,899 cases of domestic violence against women and children. The great majority of these cases involved physical, psychological, and sexual abuse, and the number included 1,139 female victims of trafficking in persons"*.

¹¹ DFAT – Australian Government - Department of Foreign Affairs and Trade: DFAT Country Information Report The Philippines, December 2018

<https://www.ecoi.net/en/file/local/2002931/country-information-report-philippines.pdf>

conduct directed against the petitioner, a common child, or a child of the petitioner"¹²); tuttavia, il successivo art. 56, tra le cause di rigetto della domanda di separazione, pervede il perdono o l'accettazione della persona offesa (*"The Family Code specifies grounds to deny legal separation in Article 56: 1) 'Where the aggrieved party has condoned the offense or act complained of'"*¹³) e, nella pratica, stando a quanto riportato dalle fonti, i tribunali stabiliscono una soglia probatoria molto elevata, quasi una sorta di "*probatio diabolica*" per concedere la **separazione legale**.

Per esempio, la mera convivenza della coppia è considerata da molti giudici come prova del perdono (implicito) o addirittura della volontà di acconsentire (parimenti implicitamente) alle situazioni di cui al citato art. 55. Il perdono o il consenso manifestati, dunque, *per facta concludentia* (i.e. in forza della convivenza, che ben potrebbe trovare fondamento, invece, nelle più svariate ragioni, anche nel timore di ritorsioni da parte del coniuge), conducono, pertanto, al rigetto della domanda di separazione¹⁴ ed, in concreto, ad una sorta di cortocircuito nella tutela dei diritti.

Risulta, dunque, evidente che nelle Filippine la violenza nei confronti delle donne è molto diffusa anche a causa della mancanza di volontà e/o capacità da parte dello Stato e degli altri soggetti preposti alla protezione, secondo la disciplina normativa di cui all'art. 6 del D.Lgs. 251/2007, di tutelare le donne ed i minori, vittime di tale reato.

Alla luce dei principi esposti e delle valutazioni svolte, il Tribunale ritiene, dunque, pienamente fondato il timore riferito dalla ricorrente in caso di rimpatrio: atteso che, nel caso di rientro nelle Filippine, la sig.ra potrebbe essere oggetto di persecuzione da parte del marito, agente terzo persecutore, nella totale assenza di difesa e protezione da parte dello Stato o dei soggetti di cui all'art. 6 D.lgs 251/2007, deve riconoscersi alla signora, per appartenenza al gruppo sociale delle donne vittime di violenza ai sensi dell'art 1 lett A (2) della Convenzione di Ginevra del 1951, in accoglimento della sua domanda giudiziale, lo *status* di rifugiato.

L'accoglimento della domanda principale assorbe l'esame delle domande subordinate.

3. Le spese

La mancata costituzione dell'amministrazione convenuta esonera dal pronunciare sulle spese di lite.

Nulla si dispone in merito alla liquidazione dei compensi della difesa, non avendo la ricorrente formulato istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

¹² EASO – European Asylum Support Office: Separation, adultery, children born out of wedlock Question(s) 1) Legal framework of divorce in the Philippines, and its implementation/enforcement in practice; 2) Legal framework of adultery in the Philippines, and its implementation/enforcement in practice; 3) Societal consequences of adultery; 4) Separation Agreements in the Philippines and their legal effects; 5) Legal status of children born out of the wedlock and/or as result of adultery; 6) Societal attitude towards a child born out of wedlock and/or as result of adultery [Q5-2020], 6 March 2020 https://www.ecoi.net/en/file/local/2026512/2020_03_Q5_COI_PHILIPPINES_ADULTERY_DIVORCE_final.pdf.

¹³ EASO, *Ibidem*.

¹⁴ Lawyers in the Philippines, Legal separation in the Philippines, 3 April 2017 <https://lawyerphilippines.org/2017/04/03/legal-separation-in-the-philippines/>

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, *contrariis reiectis*, così provvede:

- accoglie il ricorso proposto da avverso il provvedimento emesso dalla Commissione Teritoriale di Milano e riconosce lo *status* di rifugiato;
- nulla per le spese;
- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15.07.2020.

Il Giudice est.

Dr.ssa Elena Masetti Zannini

Il Presidente

Dr. Pietro Caccialanza